



CNUG

*Commissione Nazionale Ufficiali di Gara*

**Corso di formazione  
per Ufficiali di Gara**

**2021**

**Regolamento Organico Federale**

*Deliberato dal C.F. il 30.03.2014*

*Approvato dalla Giunta Nazionale del CONI il 13.01.2015*

# R.O.F. | Regolamento Organico Federale



**E' stato**

**Deliberato dal Consiglio Federale il 30 marzo 2014**

**ed**

**Approvato dalla Giunta Nazionale del CONI il 13 gennaio 2015**

**Si compone di 48 articoli**

che regolamentano ed affrontano più in dettaglio quanto riportato nello Statuto

# R.O.F. | Regolamento Organico Federale



- Titolo I Art.1 Disposizioni Generali
- Titolo II dall'Art.2 all'Art.5 | Società Sportive
- Titolo III dall'Art.6 all'Art.9 | I Tesserati
- Titolo IV Struttura Tecnico Organizzativa Federale
  - Art.10 Norme Generali
  - Art.11 La Direzione Tecnica Nazionale
  - Art.12 Lo Staff Medico Federale
  - **Art.13 La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara ( CNUG )**
  - Art.14 La Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici ed Attività Giovanile di PO ( CNIT e AGPO )
  - Art.15 La Commissione Nazionale delle Discipline Federali non Olimpiche

# R.O.F. | Regolamento Organico Federale



- Art.16 La Commissione Nazionale delle Attività Paralimpiche
- Art.17 La Commissione Federale Atleti
- **Art.18 Il Direttore di Gara**
- Art.19 La Scuola Nazionale
- Art.20 Il Direttore Tecnico Regionale
- **Art.21 Il Coordinatore Regionale Ufficiali di Gara**
- Art.22 Il Coordinatore Regionale Insegnanti Tecnici e Attività Giovanili di Pesistica Olimpica
- Art.23 Il Coordinatore Regionale delle Discipline non Olimpiche
- Art.24 Il Coordinatore Regionale per le Attività Paralimpiche
- Art.25 Gli Ispettori Federali

# R.O.F. | Regolamento Organico Federale



- Titolo V Gli Ufficiali di gara Art.26
- Titolo VI Gli Insegnanti Tecnici Art.27 e 28
- Titolo VII Gli Atleti Artt. dal 29 al 33
- Titolo VIII Le Gare Artt. dal 34 al 38
- Titolo IX Le Assemblee Artt. dal 39 al 48



## I Tesserati

- Atleti
- Dirigenti Sociali
- Soci delle Società Sportive
- Insegnati Tecnici
- **Ufficiali di Gara**
- Dirigenti Federali
- Onorari e Benemeriti

# R.O.F. | Regolamento Organico Federale



## Il tesseramento cessa

- a) per mancato rinnovo della quota annuale ad esclusione degli Onorari e dei Benemeriti;
- b) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
- c) a seguito di radiazione comminata dai competenti Organi Federali;
- d) nei casi previsti nell'Art.5, comma 4) dello Statuto Federale per i soggetti tesserati per una Società Sportiva affiliata.

# R.O.F. | Regolamento Organico Federale

## Struttura Tecnico Organizzativa Federale



- a) la Direzione Tecnica Nazionale
- b) lo Staff Medico Federale
- c) la Commissione Nazionale Ufficiali di Gara**
- d) la Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici e Attività Giovanile di Pesistica Olimpica
- e) la Commissione Nazionale Discipline non Olimpiche
- f) la Commissione Nazionale per le Attività Paralimpiche
- g) la Commissione Federale Atleti;
- h) il Direttore di Gara**
- i) la Scuola Nazionale



# R.O.F. | Regolamento Organico Federale

## Struttura Tecnico Organizzativa Federale



j) il Direttore Tecnico Regionale

k) il Coordinatore Regionale Ufficiali di Gara

l) il Coordinatore Regionale Insegnanti Tecnici Attività Giovanili di Pesistica Olimpica

m) il Coordinatore Regionale delle Discipline non Olimpiche

n) Il Coordinatore Regionale per le Attività Paralimpiche

o) gli Ispettori Federali

Tutti gli incarichi nazionali e regionali di nomina hanno una durata biennale, salvo decadenza, dimissioni o revoca.

# R.O.F. | Regolamento Organico Federale

## CNUG | Commissione Nazionale Ufficiali di Gara



- 1) La Commissione Nazionale degli Ufficiali di Gara è nominata dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale ed è composta da un Coordinatore selezionato tra gli esperti del settore, e da n.2 componenti scelti preferibilmente tra gli Ufficiali di Gara di categoria Internazionale o comunque tra personalità del settore di grande esperienza che abbiano dimostrato massima competenza e imparzialità. Inoltre, per particolari specifiche esigenze, possono essere cooptati altri esperti del settore.
- 2) La Commissione svolge le proprie funzioni utilizzando preferibilmente strumenti comunicativi telefonici/informatici o approfittando di eventi (Gare, Corsi, etc.) nei quali siano già a disposizione anche per altre funzioni;

# R.O.F. | Regolamento Organico Federale

## CNUG | Commissione Nazionale Ufficiali di Gara



### 3) I compiti della CNUG sono:

- a) **proporre**, entro il mese di settembre di ogni anno, per la successiva approvazione del Consiglio Federale, le attività di formazione ed aggiornamento annuale degli Ufficiali di Gara e le eventuali modifiche al Regolamento Arbitrale Federale;
- b) **indicare** i nominativi degli Ufficiali di Gara idonei a sostenere gli Esami per la promozione alla qualifica internazionale;
- c) **proporre** al Presidente della Federazione, i nominativi degli Ufficiali di Gara da designare per le manifestazioni Internazionali;
- d) **designare** gli Ufficiali di Gara per le manifestazioni nazionali, e quelli esterni per le manifestazioni Regionali ed Interregionali valide per la qualificazione ai Campionati Italiani, qualora il Consiglio Federale ne deliberi la necessità;
- e) **curare** l'aggiornamento del Regolamento Tecnico Arbitrale, in base alle eventuali modifiche disposte dalle Federazioni Internazionali;
- f) **predisporre** ed aggiornare un database sull'attività svolta dagli UUdG in campo Regionale, Nazionale ed Internazionale avendo cura di redigere graduatorie di merito degli Ufficiali di Gara;

# R.O.F. | Regolamento Organico Federale

## CNUG | Commissione Nazionale Ufficiali di Gara



- g) omologare** le gare nazionali o regionali\interregionali (se valide ai fini della qualificazione o con classifica d'ufficio). In caso di esito positivo si procede in silenzio assenso. Nel caso in cui i Coordinatori Nazionali o Regionali degli UdG e/o la Segreteria Federale segnalino anomalie dal punto di vista regolamentare tali da far considerare sub judice la gara (partecipazione alle gare di Atleti non in regola con il tesseramento, utilizzo di attrezzature non idonee, etc.), la CNUG deve esprimersi formalmente nel tempo massimo utile entro il quale si producano effetti direttamente connessi con le gare da omologare (es: pubblicazione dei qualificati, delle classifiche finali, etc);
- h)** ai fini dell'omologazione delle gare la CNUG si avvale, se il caso lo richiede, della collaborazione della Segreteria Federale, del Direttore di Gara, dei Coordinatori Nazionali e Regionali degli Ufficiali di Gara, delle competenti commissioni tecniche e dei consulenti legali della Federazione, per il tramite della Segreteria Federale;
- i)** omologare i Record della Pesistica Olimpica, della Pesistica Paralimpica e delle Discipline non Olimpiche se codificati dal Consiglio Federale;
- j)** svolgere ogni altro compito che gli venga affidato direttamente dal Presidente o dal Consiglio Federale.

# R.O.F. | Regolamento Organico Federale



## Direttore di Gara

- 1) Il Direttore di Gara è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale, preferibilmente tra le personalità del mondo federale che si siano distinte per comprovate capacità professionali, esperienza ed imparzialità, per competenze tecnico/regolamentari e per attitudini organizzativo-manageriali.
- 2) I compiti del Direttore di gara sono:
  - a) proporre al Consiglio Federale i protocolli organizzativi ufficiali del cerimoniale delle gare da pubblicare annualmente nel Programma dell'Attività Agonistica Federale;
  - b) decidere, in sede di gara, sentiti i Coordinatori degli Ufficiali di Gara, sulle eventuali modifiche agli orari di gara e di peso, avendo cura di darne tempestiva e massima comunicazione a tutti gli interessati;
  - c) sovrintendere alle operazioni del cerimoniale, individuando in sede di gara le personalità, le eventuali autorità e le tempistiche per lo svolgimento delle premiazioni in accordo con i Coordinatori degli Ufficiali di Gara e gli Organizzatori;
  - d) gestire in accordo con gli Organizzatori l'accoglienza delle eventuali Autorità presenti in sede di gara;

# R.O.F. | Regolamento Organico Federale



## Direttore di Gara

- e) coordinare in collaborazione con gli Organizzatori tutti gli aspetti non competitivi delle gare;
- f) valutare la possibilità di autorizzare i Comitati Organizzatori delle gare di assegnare premi non previsti nel Programma dell'Attività Federale
- g) svolgere le funzioni di Rappresentanza Federale in assenza del Presidente Federale o di suo delegato;
- h) gestire i protocolli delle conferenze stampa di presentazione delle manifestazioni e coordinare in sede di gara i rapporti con i media;
- i) sovrintendere a tutte le manifestazioni sportive agonistiche e promozionali organizzate in Italia coordinando le funzioni delle società di servizi, degli organizzatori e delle figure tecniche designate per l'organizzazione e lo svolgimento delle gare stesse ed a tal riguardo è direttamente responsabile delle seguenti funzioni:
  - ii) effettuare direttamente (o attraverso incaricati) sopralluoghi preventivi delle sedi di gara a carattere nazionale ed internazionale in Italia, coordinandosi con i Comitati Regionali e/o i Comitati Organizzatori, relazionandone il Consiglio Federale per la definitiva assegnazione;
  - iii) effettuare sopralluoghi il giorno precedente la gara per la verifica della rispondenza alle norme organizzative e funzionali dell'impianto di gara e del funzionamento degli impianti tecnologici ed informatici per la gestione della gara;

# R.O.F. | Regolamento Organico Federale

## GRUG | Coordinatore Regionale Ufficiali di Gara



- 1) Il Coordinatore Regionale Ufficiali di Gara è nominato dal Consiglio Regionale e può essere invitato, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Regionale;
- 2) Il Coordinatore Regionale Ufficiali di Gara non può essere nominato tra i componenti eletti del Consiglio Regionale e, in via preferenziale, deve essere in possesso della qualifica di Arbitro nazionale, Internazionale o Benemerito.
- 3) I compiti del Coordinatore Regionale Ufficiali di Gara sono:
  - a) attuare, in ambito regionale, le disposizioni della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara;
  - b) proporre, entro il mese di settembre di ogni anno, al Presidente del Comitato Regionale per l'approvazione del Consiglio Regionale:
    - i) il calendario dei Corsi Regionali di aggiornamento;
    - ii) il calendario dei Corsi e degli Esami Regionali per l'acquisizione della qualifica di Arbitro Regionale;
  - c) designare gli Ufficiali di Gara per le gare regionali e provinciali;
  - d) proporre alla Commissione Nazionale Ufficiali di Gara, per il tramite della Segreteria Federale, i nominativi degli Arbitri Regionali idonei a sostenere gli Esami per la promozione alla qualifica nazionale;
  - e) inviare alla Commissione Nazionale Ufficiali di Gara e al Comitato Regionale una relazione annuale sul lavoro svolto da ciascun Ufficiale di Gara della Regione;
  - f) svolgere ogni altro compito che gli venga affidato dal Consiglio Regionale o dalla Commissione Nazionale Ufficiali di Gara.

# R.O.F. | Regolamento Organico Federale



## Ufficiali di Gara

- 1) **La direzione delle gare inerenti le discipline sportive controllate dalla F.I.P.E. è consentita solo a coloro che abbiano ottenuto dalla Federazione la qualifica e siano regolarmente tesserati in qualità di Ufficiali di Gara.**
- 2) **La qualifica di Ufficiale di Gara si acquisisce frequentando i Corsi Federali e superando i relativi esami.**
- 3) Per essere ammessi ai Corsi è necessario possedere i seguenti requisiti:
  - a) età compresa tra il 18° ed il 65 ° anno;
  - b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene comportanti l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
  - c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva del C.O.N.I. o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti dal CIO;
  - d) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell'attività sportiva;
  - e) idoneità fisica allo svolgimento della funzione.



## Ufficiali di Gara

- 4) **La qualifica di Ufficiale di Gara è incompatibile con qualsiasi altra carica federale e\o sociale**, elettiva e\o di nomina. Qualora un Ufficiale di Gara venga eletto o nominato a cariche federali e\o sociali sarà sospeso dall'esercizio della funzione di Ufficiale di Gara, sia nazionali che internazionali, per tutta la durata della carica, senza la perdita di alcun diritto.
- 5) **La qualifica di Ufficiale di Gara è, inoltre, incompatibile con la qualifica di Insegnante Tecnico ed Atleta**; in questo caso, chi venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra qualifica entro quindici giorni, comunicando alla Segreteria Federale la scelta effettuata. In caso di mancata opzione scritta, si ha l'immediata automatica sospensione dall'esercizio della qualifica assunta posteriormente senza la perdita di alcun diritto acquisito (anzianità, classificazione, etc.).
- 6) Gli Ufficiali di Gara svolgono i loro compiti secondo le norme dei Regolamenti Arbitrali delle Federazioni Internazionali di riferimento e dei Regolamenti Tecnici Federali.
- 7) Gli Ufficiali di Gara nell'espletamento della loro funzione devono operare con **assoluta imparzialità e scrupolosa osservanza delle norme federali**. Essi **devono dare esempio di rettitudine e di riserbo, astenendosi in modo assoluto dal criticare l'operato della Federazione, dei colleghi o dal polemizzare con il pubblico, con gli Atleti, con gli Insegnanti Tecnici e con i Dirigenti Sociali**.
- 8) Gli Ufficiali di Gara hanno l'obbligo di denunciare al Procuratore Federale ogni infrazione disciplinare da chiunque commessa durante lo svolgimento delle manifestazioni.



## Ufficiali di Gara

- 9) Gli Ufficiali di Gara sono temporaneamente **sospesi** dall'esercizio delle loro funzioni per i seguenti motivi :
- a) Elezione o nomina ad una carica federale e\o sociale;
  - b) Provvedimento disciplinare di natura inibitiva per l'intera durata dello stesso, adottato dai competenti Organi Federali;
  - c) Non aver accettato e portato a termine tre incarichi nel corso dell'anno agonistico tra gare regionali, nazionali ed internazionali;
  - d) Non aver partecipato, quando convocato, ad almeno una riunione di aggiornamento nell'arco di due anni;
  - e) per specifica motivata richiesta, da presentare alla CNUG, da parte dell'interessato per un periodo massimo di due anni.

Inoltre, gli Arbitri, per la mancata partecipazione, non giustificata, ad un Corso di aggiornamento possono essere posti fuori quadro temporaneamente fino al Corso successivo.

Le procedure di riammissione nei quadri federali sono disciplinate nel Regolamento Arbitrale Federale.



## Ufficiali di Gara

10) Gli Ufficiali di Gara cessano di far parte dell'Albo Federale per i seguenti motivi:

a) dimissioni volontarie;

b) mancato rinnovo della quota annuale di tesseramento;

c) per la perdita di uno dei requisiti di cui al punto 3) del presente Articolo;

d) mancato reinserimento nei quadri dopo il secondo anno successivo alla sospensione temporanea;

e) provvedimento di radiazione comminata dai competenti Organi Federali.

11) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Titolo V, con particolare riferimento alle ammissioni ai Corsi ed Esami, alle competenze, ruoli e compiti ai livelli ed alle modalità di inquadramento si fa riferimento a quanto riportato nel Regolamento Arbitrale Federale deliberato dal Consiglio Federale.



## Gli Atleti

### 1) Gli Atleti sono suddivisi in:

a) **Pre-agonisti “Giovanissimi” 13° anno di età;**

b) **Agonisti:**

- Esordienti, solo 14° anno di età; (Under 15 – 14°15 anni)
- Under 17, dal 15° al 17° anno di età; (16 e 17 anni)
- Juniores, dal 18° al 20° anno di età;
- Seniores, dal 21° anno di età in poi;
- Master “45”, dal 41° al 45° anno di età;
- Master “55”, dal 46° al 55° anno di età;
- Master “65”, dal 56° al 65° anno di età;
- Master “+65”, oltre il 65° anno di età.

# R.O.F. | Regolamento Organico Federale



## Gli Atleti

### c) Atleti Disabili

- Classe unica oltre il 14° anno di età;

### d) Non Agonisti

- Dal 6° anno di età.
- Tutti coloro che non intendono o non possono svolgere attività agonistica.



## Gli Atleti

- 2) L'età minima per l'accesso all'attività agonistica per la disciplina della pesistica olimpica e paralimpica è fissata a **14 anni**.
- 3) Solo gli Atleti Pre-agonisti (Giovanissimi) possono partecipare alle manifestazioni di Classe.
- 4) Gli Atleti tesserati come Agonisti hanno diritto a partecipare all'attività agonistica federale.
- 5) Gli Atleti tesserati come Non Agonisti possono partecipare a tutta l'attività federale non agonistica.

# R.O.F. | Regolamento Organico Federale

## Vincolo Sportivo



- 1) Per gli Atleti tesserati come Preagonisti, Non Agonisti, Agonisti Esordienti e Master il vincolo è annuale.
- 2) Per gli Atleti tesserati come Agonisti Under 17, Juniores e Seniores il vincolo è per il quadriennio olimpico e si conclude in ogni caso al 31 dicembre dell'anno olimpico, senza necessità di alcuna comunicazione formale da parte degli Atleti.

# R.O.F. | Regolamento Organico Federale

## Le Gare



- **Art. 34- Norme generali**
- Le Gare di Pesistica Olimpica, Paralimpica e delle Discipline non Olimpiche indicate nello Statuto Federale, si svolgono nel rispetto dei Regolamenti Tecnici nazionali ed internazionali, secondo il “Programma dell’Attività Agonistica Federale” approvato annualmente dal Consiglio Federale.





## Le Gare

- **Art. 35 - Partecipazione alle Gare**

- 1) Possono partecipare alle gare organizzate dalla F.I.P.E. tutti coloro che abbiano contratto il tesseramento alla F.I.P.E. con una Società Sportiva affiliata e siano in regola con le norme sanitarie.
- 2) È fatto divieto alle Società Sportive affiliate ed a tutti i tesserati di partecipare a manifestazioni non riconosciute dalla Federazione.
- 3) La partecipazione di Rappresentative Regionali, di Società affiliate e di Atleti a gare delle discipline federali che si svolgono all'estero deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio Federale.
- 4) La partecipazione degli Atleti Master alle gare internazionali Master è svolta a titolo personale tenendo indenne la Federazione da qualunque rischio ed onere economico.



## Le Gare

- **Art.36 - Organizzazione Gare Internazionali in Italia**
  - 1) Le proposte di candidatura per l'organizzazione in Italia di manifestazioni internazionali ufficiali sono presentate alle Federazioni Internazionali esclusivamente dalla F.I.P.E.; è fatto divieto alle Società Sportive affiliate ed ai Comitati Regionali richiedere l'organizzazione di gare Internazionali direttamente alle Federazioni Internazionali.
  - 2) Le Società Sportive affiliate interessate all'organizzazione di gare internazionali in Italia, devono formulare specifica richiesta, per il tramite del Comitato Regionale, al Consiglio Federale in tempo utile per le opportune valutazioni e deliberazioni del Consiglio Federale.



## Le Gare

- **Art. 37 - Organizzazione Gare Nazionali**

Le Società Sportive affiliate, con parere motivato dei Comitati Regionali, o direttamente i Comitati Regionali stessi, possono presentare alla Segreteria Federale richiesta di organizzazione delle gare nazionali previste nel Programma dell'Attività Agonistica Federale per la successiva approvazione del Consiglio Federale.

- **Art. 38- Organizzazione Gare Regionali**

I Comitati Regionali sono tenuti ad organizzare le gare nel rispetto del "Programma Attività Agonistica Federale" nell'ambito del territorio di competenza, salvo nei casi in cui siano previste organizzazioni a livello interregionale.

